informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 376 – 06 DICEMBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **IMPOSTE DIRETTE**

# DEFINITE LE MODALITÀ DI SOSPENSIONE DELLE CESSIONI DEI CREDITI

## RIFERIMENTI

- **Art. 122-bis, DL n. 34/2020**
- **Circolare Agenzia Entrate 29.11.2021, n. 16/E**
- **Provvedimento Agenzia Entrate 1.12.2021**
- **Informative SEAC 16.11.2021, n. 349; 30.11.2021, n. 367 e 6.12.2021, n. 375**

## IN SINTESI

*Con un recente Provvedimento l'Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto previsto dal c.d. "Decreto Controlli antifrodi", ha individuato le modalità con le quali è resa nota agli interessati la sospensione della Comunicazione di cessione del credito / sconto in fattura con riferimento alle detrazioni edilizie e alle altre detrazioni (bonus canoni locazione, bonus adeguamento ambienti di lavoro e bonus sanificazione / acquisto DPI) soggette a controllo preventivo.*

*La sospensione, che può essere disposta per un periodo non superiore a 30 giorni rispetto alla data nella quale l'Agenzia rende nota la sospensione stessa, comporta la proroga, per un periodo corrispondente, del termine di utilizzo del credito.*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Con il DL n. 157/2021, c.d. "Decreto Controlli antifrodi" è stato introdotto il nuovo art. 122-bis al DL n. 34/2020, al fine di prevedere nuove misure di controllo preventivo in presenza dell'opzione per lo sconto in fattura / cessione dei crediti fiscali di cui agli artt. 121 e 122, DL n. 34/2020 (Informative SEAC 16.11.2021, n. 349 e 30.11.2021, n. 367).

In particolare l'Agenzia delle Entrate può sospendere gli effetti delle Comunicazioni di opzione per lo sconto / cessione (anche successiva alla prima) inviate alla stessa Agenzia che **presentano profili di rischio**, al fine di poter effettuare adeguate attività di controllo preventivo in merito alla correttezza delle operazioni poste in essere.

Con il recente Provvedimento 1.12.2021 sono stati definiti i criteri di rischio e le modalità di sospensione / annullamento delle predette Comunicazioni.

## SELEZIONE DELLE COMUNICAZIONI CON PROFILI DI RISCHIO

Come stabilito dal comma 1 dell'art. 122-bis e confermato dal Provvedimento 1.12.2021 in esame, i **profili di rischio** che possono comportare l'attivazione del controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e l'eventuale sospensione delle Comunicazioni:

- sono individuati utilizzando **criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti** ceduti;
- sono riferiti:
  - alla **coerenza e regolarità dei dati indicati** nelle Comunicazioni e nelle opzioni rispetto ai dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
  - ai **dati afferenti ai crediti** oggetto di cessione e ai **soggetti** che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
  - ad **analoghe opzioni / cessioni successive effettuate in precedenza** dai soggetti indicati nelle Comunicazioni.

## PROCEDURA DI SOSPENSIONE

La **sospensione della Comunicazione** di opzione che presenta profili di rischio:

- è resa nota dall'Agenzia delle Entrate al soggetto interessato **entro 5 giorni lavorativi dall'invio** della Comunicazione stessa;
- è disposta per un **periodo non superiore a 30 giorni** rispetto alla data nella quale l'Agenzia rende nota la sospensione.

In particolare, come stabilito dal Provvedimento 1.12.2021, la sospensione è comunicata con modalità differenziate a seconda della tipologia di detrazione.

| Tipologia detrazione | Modalità comunicazione della sospensione |
|---|---|
| **Interventi di "ristrutturazione" / riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico** | Con ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate |
| • "**Bonus negozi e botteghe**" / "**bonus canoni di locazione**" per immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda<br>• "**Bonus adeguamento ambienti di lavoro**"<br>• "**Bonus sanificazione** e acquisto **dispositivi di protezione**" | Con avviso pubblicato nella stessa Sezione dell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate tramite la quale è stata inviata la Comunicazione |

NB La sospensione riguarda l'intero contenuto della Comunicazione.

**RIPRODUZIONE VIETATA**

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

## ESITO DEI SUCCESSIVI CONTROLLI

Nel caso in cui a seguito delle verifiche effettuate dall'Agenzia:

- **non sono riscontrate** "**difformità**" / **situazioni di rischio** ovvero è decorso il predetto periodo massimo di 30 giorni dalla presentazione della Comunicazione, la stessa **è considerata effettuata** e produce gli effetti previsti.

  NB Il **termine finale di utilizzo del credito** indicato nella Comunicazione **è prorogato** per un periodo pari al **periodo di sospensione**;

- risulta **confermata la presenza di** "**difformità**" **/ situazioni di rischio** la Comunicazione si considera **non effettuata**. L'Agenzia comunica, con le modalità sopra riportate differenziate a seconda della tipologia di detrazione, **l'annullamento degli effetti della Comunicazione** al soggetto che l'ha trasmessa, fornendo la relativa motivazione.

  NB Se la Comunicazione è stata trasmessa tramite un **intermediario** abilitato, quest'ultimo è **tenuto ad informare** dell'annullamento dei relativi effetti il titolare della detrazione o del credito ceduto, **inoltrando allo stesso quanto ricevuto dall'Agenzia**.

Con riferimento alle Comunicazioni relative alle **cessioni di crediti successive alla prima**, il cessionario può procedere all'**accettazione** del credito:

- **decorsi 5 giorni lavorativi** dalla ricezione della Comunicazione di cessione;
- tramite le funzionalità disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia.

## UTILIZZO DEL BONUS NEGOZI E BOTTEGHE / CANONI DI LOCAZIONE CEDUTO

Il Provvedimento 1.12.2021 in esame **modifica il termine**, individuato dal Provvedimento 1.7.2020, a decorrere dal quale il **cessionario può utilizzare in compensazione** nel mod. F24 i crediti d'imposta derivanti da "**bonus negozi e botteghe**" / "**bonus canoni di locazione**".

In particolare, l'utilizzo, in precedenza ammesso dal giorno lavorativo successivo alla Comunicazione della cessione, è ora possibile **decorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione della Comunicazione della cessione**, ferma restando la previa accettazione da comunicare, a pena di inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

## DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO

Per effetto di quanto stabilito dal comma 4 del citato art. 122-bis, i **soggetti** ordinariamente tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 che intervengono nelle cessioni in esame **sono tenuti a non procedere all'acquisizione del credito** al ricorrere delle fattispecie previste dagli artt. 35 e 42, D.Lgs. n. 231/2007, ossia nel caso in cui siano ravvisati elementi che fanno **presupporre la sussistenza di un'**"**operazione sospetta**" ovvero risulti **non possibile un'adeguata verifica della clientela**. In particolare, come evidenziato nella citata Circolare 29.11.2021, n. 16/E, per individuare un'operazione sospetta vanno considerati i rischi connessi con:

- l'eventuale natura fittizia dei crediti;
- la presenza di cessionari che pagano la cessione con capitali di possibile origine illecita;
- lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un'ampia platea di cedenti.

Pertanto, **in presenza dei presupposti per la segnalazione all'UIF**, a prescindere dall'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio, **qualora il credito venga comunque acquisito**, **tale condotta** "**è *valutata anche ai fini del concorso nelle violazioni*** *relative all'utilizzo dei crediti*".

In merito non è tuttavia stato chiarito se tali previsioni interessino soltanto gli istituti bancari / intermediari finanzi che intervengono in qualità di cessionari ovvero anche i professionisti (ad esempio, dottori commercialisti) / società di servizi che procedono con l'invio della Comunicazione.

■

**RIPRODUZIONE VIETATA**

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it